

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI, AI SENSI DELLA L.241/1990, DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SS. MM. E II. E DELLA L.328/2000.

PROGETTO FINANZIATO DA PNRR M5C2 – LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1

IL DIRETTORE

Richiamata la Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, il quale recita: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*";
- l'articolo 1, comma 5, il quale prevede che "*Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati*";
- l'art. 5, commi 2 e 3, il quale prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- l'art. 6, comma 2, lettera a), il quale attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

Visti:

- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- il D.Lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che: In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 119, D.Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;
- le Linee Guida Anac n. 17 del 27.7.2022 recanti "*Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali*" secondo le quali "*Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore*";
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come "*una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, c. 4, Cost*", un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura "*non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di*

coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”;

• le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con DM n. 72 del 31.03.2021;

Considerato, inoltre, che la co-progettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001:

• ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;

• fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;

• non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;

• si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale e sull'esercizio comune della "funzione pubblica";

Visti:

- La L. 149/2021, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile, che all’art. 2 recita: “Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto” e prosegue all’art. 3: “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia (...)”;
- L. 285/1997, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, che, all’art. 4, promuove “le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un’efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento”;
- L. 328/2000, Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari, che, all’art. 22, esplicita che sono erogabili sotto forma di beni e servizi “gli interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine”, in quanto interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali;

- le Linee di Indirizzo per l'Intervento con i bambini e le famiglie in situazione di vulnerabilità (MLPS, 2017);
- i dati raccolti nel corso dell'implementazione del Programma P.I.P.P.I. fra il 2011 e il 2020 e sull'analisi della letteratura nazionale e internazionale;
- la Rec – Council of Europe, 19/2006 sulla genitorialità positiva;
- la Rec – Council of Europe 112/2013 sull'importanza di rompere il circolo dello svantaggio sociale per garantire a tutti i bambini una buona partenza nella vita;
- la Convenzione internazionale dei diritti dei bambini (ONU, 1989), ratificata dall'Italia con la L. 27 maggio 1991 n. 176, che all'art.9 afferma il diritto di ogni bambino a vivere con la propria famiglia e a mantenere i legami familiari e all'art. 20 afferma che: “Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva in conformità con la loro legislazione nazionale”;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che si occupa all'art. 24 delle garanzie a tutela dei minori stabilendo che “ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse”;
- la raccomandazione dell'ONU Guidelines for the Alternative Care of Children (2009), collegata alle indicazioni per una giustizia child friendly (European Commission, 2011), che fa riferimento alla necessità di attuare questo diritto anche in situazioni di vulnerabilità familiare, invitando gli Stati a sostenere ogni sforzo volto a preservare i legami tra i bambini e le loro famiglie curando i processi di mantenimento dei legami significativi per il bambino e i processi di riunificazione familiare;
- la EU ChildRight Strategy 2021-2024 che comprende, fra l'altro la Child Guarantee e identifica come azione chiave “A collective effort aimed at supporting the development and strengthening of integrated child protection systems, which will encourage all relevant authorities and services to better work together in a system that puts the child at the centre”;

Visti:

- L'Avviso pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu;
- il Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022 con il quale si approvavano gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale e dal quale si evince che il Consorzio risulta ammesso per n. 1 progetto per la linea di investimento M5C2 – 1.1.1 – Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, del valore complessivo di € 211.500,00, da realizzare entro il 31.03.2026;

Considerato che la linea di investimento M5C2 – 1.1.1 – Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – prevede per ciascun progetto, per il triennio, risorse pari ad € 211.500,00 da utilizzare nelle fasi di pre-implementazione, implementazione e post-implementazione del programma;

Che l'importo disponibile per l'attuazione degli interventi in co-progettazione, da realizzare nelle fasi di implementazione e post-implementazione, è del valore complessivo di € **190.500,00**, da realizzare entro il 31.03.2026;

Vista la Determinazione del Consorzio Valle del Tevere n. 496 del 16.08.2023 del di approvazione del presente Avviso Pubblico;

RENDE NOTO CHE

Con il presente Avviso, il Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi Sociali Valle del Tevere indice una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56, co. 3 D.Lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per lo sviluppo di una co-progettazione mirata alla realizzazione di interventi di sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.

Art. 1 – Descrizione della M5C2 Linea di Investimento 1.1.1 e oggetto del servizio

La linea di investimento M5C2 – 1.1.1 – Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (1.1.1) risponde all'obiettivo di estendere il Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) e di rafforzare i servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale e i bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare.

A tal fine, conformemente a quanto indicato nel Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021:

- a) i progetti dovranno essere coerenti con i principi contenuti nelle:
 - i. Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, di cui all'accordo in Conferenza Unificata, in data 21 dicembre 2017,
 - ii. Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in Conferenza Unificata, in data 25 ottobre 2012,
 - iii. Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in Conferenza Unificata, in data 14 dicembre 2017;
- b) i progetti dovranno rispettare le indicazioni contenute nella Scheda LEPS 2.7.4 "Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I." contenuta nel Piano Sociale Nazionale 2021-2023;
- c) i progetti dovranno dare attuazione a livello territoriale al Piano di Lavoro del Programma per l'implementazione delle linee di indirizzo nazionale sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.) e dovranno pertanto prevedere

l'adesione a uno dei moduli P.I.P.P.I. coerentemente a quanto indicato nel suddetto Piano di Lavoro;

- d) i progetti dovranno essere coerenti con le indicazioni contenute nel documento "Allegato 1 al Piano di Lavoro. Premessa al piano di lavoro di P.I.P.P.I. LEPS 2022-2024".

Per ogni famiglia coinvolta nel Programma P.I.P.P.I. l'équipe multidimensionale, con la partecipazione ed il coinvolgimento della famiglia, dovrà redigere il **Progetto Quadro**, ossia un percorso di accompagnamento volto a garantire ad ogni bambino una valutazione appropriata e di qualità della sua situazione familiare, con la relativa progettazione di un piano d'azione unitario, partecipato, sostenibile e multidimensionale, da realizzare in un tempo congruo.

Il Progetto Quadro prevede la realizzazione di **dispositivi di intervento**, ossia un insieme articolato di interventi attraverso i quali si mette a disposizione un accompagnamento globale e intensivo della famiglia, finalizzato alla sua emancipazione dall'aiuto istituzionale e alla riattivazione delle sue risorse interne ed esterne, in modo che la famiglia stessa possa gradualmente anche mettere a disposizione di altre famiglie l'esperienza realizzata nel percorso di accompagnamento.

Alcuni dispositivi d'intervento sono di tipo istituzionale, altri invece riguardano le azioni che consentono di valorizzare le risorse ricreative, culturali, sportive, artistiche, spirituali ecc. presenti sul territorio.

Sono garantiti dispositivi a favore sia dei bambini che delle figure genitoriali; sia di gruppo che individuali; sia di natura formale che informale e che insistono sulle dimensioni psicologiche, sociali, scolastiche, educative e di sostegno alle condizioni di vita.

Tali dispositivi, più analiticamente descritti all'art. 2 del presente Avviso, sono:

- *il Servizio di Educativa Domiciliare e/o Territoriale;*
- *la vicinanza solidale;*
- *i gruppi con i genitori e i gruppi con i bambini;*
- *il partenariato con i servizi educativi e la scuola.*

Di seguito viene riportata la descrizione delle azioni e delle attività oggetto del servizio, comprensiva dei costi massimi di spesa previsti dalle "Azioni":

1.1.1- Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini		
Azioni (art. 6, comma 2)	Attività (art. 6, comma 2)	TOTALE
Implementazione	Attivazione dei dispositivi	187.500,00 €
Post-implementazione	Documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione questionario finale di attività	3.000,00 €

Art. 2 – Obiettivi

L'obiettivo del progetto è quello di rispondere al bisogno, nonché diritto, di ogni bambino di crescere in un ambiente stabile, sicuro, protettivo e “nutriente”, riducendo le vulnerabilità delle famiglie.

Obiettivi generali:

- assicurare equità di trattamento e pari attuazione dei diritti a bambini e famiglie;
- incrementare e migliorare l'esercizio di una genitorialità positiva e responsabile;
- garantire la costituzione di una équipe multidisciplinare per ogni famiglia;
- sostenere ed accompagnare l'intero nucleo familiare in situazione di vulnerabilità;
- individuare azioni preventive di contrasto all'insorgere di situazioni che favoriscono le disuguaglianze sociali, la dispersione scolastica e le separazioni inappropriate dei bambini dalla famiglia di origine;
- favorire e facilitare la costruzione di una risposta sociale ai bisogni evolutivi dei bambini e di buone prassi territoriali.

Obiettivi specifici:

1. Valorizzazione delle risorse presenti nel contesto di vita della famiglia, nella casa e nell'ambiente di vita, per rispondere ai bisogni evolutivi del bambino e per accompagnare il processo di costruzione di risposte positive (competenze e strategie), tramite l'attivazione di un servizio di Educativa Domiciliare e/o Territoriale;
2. Creazione e/o potenziamento delle forme di solidarietà tra famiglie, che hanno come finalità quella di sostenere un nucleo familiare attraverso la solidarietà di un altro nucleo o di singole persone in una logica di affiancamento e di condivisione delle risorse e delle opportunità, tramite la vicinanza solidale;
3. Realizzazione di attività di gruppo per rafforzare e ampliare le abilità relazionali e sociali dei partecipanti e, in particolare, le capacità dei genitori di rispondere positivamente ai bisogni evolutivi dei figli, attraverso l'attivazione dei gruppi con i genitori e i gruppi con i bambini;
4. Promozione di attività di integrazione e di socializzazione a partire dalle necessità rilevate nei bambini e nei ragazzi e progettazione degli interventi al fine di co-costruire un unico Progetto Quadro per ogni bambino/ragazzo, all'interno del partenariato con i servizi educativi e la scuola;

5. Valutazione del raggiungimento dei risultati attesi, in una prospettiva sia rendicontativa (capace di rendere visibile l'agire dei servizi all'esterno), sia trasformativa (capace di innovare e migliorare le pratiche sia dei servizi sia delle famiglie), attraverso l'attività di documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione del questionario finale di attività.

Art. 3 - Mezzi messi a disposizione dal Consorzio

Il Consorzio mette a disposizione:

- Risorse umane con adeguate competenze tecnico-professionali e amministrative per l'espletamento delle funzioni di analisi del fabbisogno, progettazione, direzione, coordinamento della co-progettazione e attuazione degli interventi;
- N. 1 Referente territoriale (previsto dal Programma P.I.P.P.I.), che svolge la funzione di organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste dal programma, ma anche di coordinamento tra i servizi, ma anche con tutti gli altri enti coinvolti (ad es. ASL, ETS, scuola);
- N. 2 Coach (previsti dal Programma P.I.P.P.I.), che hanno il compito di accompagnare le équipe multidisciplinari nell'implementazione del programma, anche attraverso l'organizzazione di incontri di tutoraggio rivolti ai componenti delle équipe;
- Case manager (assistenti sociali) con adeguate competenze tecnico-professionali per la redazione dei Progetti Quadro e per il coordinamento delle équipe multidisciplinari;
- Risorse finanziarie per la realizzazione del servizio

Art. 4 – Oggetto della Co-progettazione

Il Consorzio Valle del Tevere, attraverso la presente procedura selettiva ad evidenza pubblica, intende individuare un soggetto qualificato a partecipare a un'attività di co-progettazione di interventi e attività, da realizzare in termini di partnership tra il partner pubblico e i soggetti del privato sociale.

L'oggetto della co-progettazione e della successiva co-gestione attiene allo sviluppo delle azioni descritte all'art.1, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2, del presente Avviso.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

5.1 Requisiti generali

Possono presentare domanda di partecipazione gli ETS (Enti del Terzo Settore) come descritti all'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore.

È ammessa la partecipazione in forma singola (ETS) o in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita o costituenda.

È necessario che l'ETS (in forma singola), o tutti i componenti dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo), possieda/no i seguenti requisiti soggettivi:

- ✓ essere formalmente costituito (nell'atto costitutivo e nello Statuto deve risultare espressa previsione dello svolgimento di attività e servizi a favore di terzi analoghi a quelli oggetto del

- presente Avviso di co-progettazione) o, in caso di ATS non costituita, di impegnarsi a costituirsi prima della sottoscrizione della convenzione;
- ✓ essere iscritti al RUNTS da almeno sei mesi a far data dalla pubblicazione del presente Avviso;
 - ✓ non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della L. 246/2005”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
 - ✓ non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l’Ente e l’iniziativa di cui all’Avviso di che trattasi e che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l’organismo si trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lg. 165/2001;
 - ✓ osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
 - ✓ rispettare l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni, necessarie per l'esecuzione della Convenzione di co-progettazione o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
 - ✓ essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale;
 - ✓ essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 94 e seguenti del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), applicato per analogia;
 - ✓ prevedere nel proprio Statuto servizi analoghi a quelli previsti nel presente Avviso.

Si richiama quanto previsto all’art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

5.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica

L’ammissione alla co-progettazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

5.2A - avere gestito per almeno 3 anni negli ultimi 5 anni (anche non consecutivi), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, servizi di educativa domiciliare e/o territoriale, con particolare riguardo per quelli in favore di famiglie in situazioni di vulnerabilità;

5.2B - aver realizzato negli ultimi 5 anni (anche non consecutivi), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, un fatturato minimo complessivo, per servizi in favore di persone con disabilità, di € 190.500,00 (IVA, se dovuta, esclusa).

- In caso di partecipazione in forma di ATS, il requisito di capacità economica-finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 5.2A deve essere soddisfatto da ciascuno dei singoli componenti dell’ATS.
- In caso di partecipazione in forma di ATS, il requisito di capacità economica-finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 5.2B deve essere soddisfatto dall’ATS nel suo complesso.

L’amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati dal soggetto attuatore selezionato e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti.

Art. 6 - Ambito territoriale

Gli interventi e le misure proposte in risposta al presente Avviso devono essere realizzati nell'ambito del territorio del Consorzio Valle del Tevere, afferenti al Distretto Socio-sanitario Roma 4.4, costituito dai Comuni di: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello (capofila), Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste e Torrita Tiberina.

Art. 7 – Durata delle attività

Il progetto dovrà concludersi entro il 31.03.2026.

Resta salva la facoltà per il Consorzio di prorogare il servizio, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo affidatario.

Art. 8 - Risorse finanziarie e ammissibilità delle spese

Lo stanziamento complessivo previsto per la realizzazione del progetto è stabilito nella somma complessiva di € **190.500,000 IVA esente**, finanziati dal PNRR.

Il quadro economico definitivo sarà sviluppato in modo dettagliato in sede di co-progettazione, anche sulla base delle eventuali risorse proprie che l'ETS selezionato investirà quale compartecipazione, e potrà subire variazioni rispetto all'importo previsto dal presente Avviso.

Le spese da ammettere al rimborso saranno erogate nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 9 - Termini e modalità di presentazione delle domande

I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico contenente la documentazione richiesta nel presente Avviso a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito, o con consegna a mano, **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15 settembre 2023** al seguente indirizzo: **Consorzio Intercomunale Valle del Tevere, Piazza S. Lorenzo n. 8, Formello (RM) cap 00060.**

Modalità di presentazione delle domande

Il plico dovrà essere sigillato, controfirmato in tutti i lembi di chiusura, recare l'intestazione del mittente, del destinatario e la seguente dicitura **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI DEL CONSORZIO VALLE DEL TEVERE - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ROMA 4.4 – PROGETTO FINANZIATO DA PNRR M5C2 – LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 - NON APRIRE”**.

Il plico (contenitore) dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione tre buste: A); B); C).

La **Busta “A”** - dovrà essere sigillata e controfirmata in tutti i lembi di chiusura, recare l'intestazione del mittente e l'indicazione della gara come sopra (vedi plico contenitore) nonché riportare la dicitura: **“Documentazione Amministrativa”**.

La **Busta “B”** - dovrà essere sigillata e controfirmata in tutti i lembi di chiusura, recare l'intestazione del mittente e l'indicazione della gara come sopra (vedi plico contenitore) nonché riportare la dicitura: **“Scheda progettuale”**.

La **Busta “C”** -dovrà essere sigillata e controfirmata in tutti i lembi di chiusura, recare l'intestazione del mittente e l'indicazione della gara come sopra (vedi plico contenitore) nonché riportare la dicitura: **“Proposta di compartecipazione economico-finanziaria”**.

La Busta “A” dovrà contenere:

- la domanda di partecipazione, utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** il format “Allegato A” (barrando le parti non di interesse). La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ETS singolo, o dell'ETS capofila di eventuale ATS costituita. Nel caso di ATS costituenda, ogni componente dovrà compilare e sottoscrivere una singola domanda di partecipazione compilando le parti pertinenti ed allegare i relativi documenti.

La domanda dovrà contenere, a seconda della tipologia di appartenenza, a pena di esclusione:

- l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai parr. 5.1 e 5.2 del presente Avviso (in caso di partecipazione in ATS, le dichiarazioni del par. 5.1 e 5.2A dovranno essere rese anche dai soggetti componenti l'ATS);
 - gli estremi della iscrizione dell'Associazione/Organizzazione ai Registri previsti dalla legge;
 - gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio se dovuta;
 - la dichiarazione di presa visione e di accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso;
 - l'impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione per quanto applicabili;
 - l'impegno ad individuare una o più sedi operative (uffici) localizzate all'interno del territorio del Consorzio Valle del Tevere, in caso di sottoscrizione della convenzione;
 - l'impegno ad iscriversi, prima della stipula della Convenzione, al catalogo dei fornitori di servizi socio-assistenziali e per l'inclusione sociale, del Consorzio Valle del Tevere;
 - l'autodichiarazione di avvenuto sopralluogo;
 - in caso di ATS costituenda, l'impegno alla costituzione dell'ATS prima della stipula della Convenzione.
- copia dello Statuto;
 - la copia del curriculum vitae della persona individuata quale referente tecnico in sede di tavolo di co-progettazione;

- la copia della certificazione di qualità, se posseduta;
- in caso di ATS già costituita, la copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza;
- la copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ETS (o ETS capofila in caso di ATS);

La Busta “B” dovrà contenere:

- La proposta di progetto tecnico, propedeutico alla co-progettazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante. L'elaborato progettuale dovrà essere predisposto nel rispetto dello schema progettuale “Allegato B”. Non saranno prese in considerazione proposte progettuali presentate con schemi diversi da quello allegato;
- Lo schema economico finanziario della proposta progettuale;
- I Curriculum Vitae degli operatori coinvolti nella gestione del servizio.

La Busta “C” dovrà contenere:

- La proposta di compartecipazione che dovrà contenere la descrizione dettagliata di risorse, beni mobili e immobili, attrezzature, risorse umane, ecc. che l'ETS/ATS intende mettere a disposizione per l'attuazione del servizio. Tali risorse dovranno essere esplicitate anche rispetto al valore economico corrispondente. L'ETS/ATS dovrà poi indicare in cifre e lettere il valore della compartecipazione proposto. In caso di discordanza, sarà considerato l'importo più favorevole per il Consorzio, mentre verrà assegnato il punteggio minimo nel caso in cui non risulti stimato il valore della compartecipazione, o comunque non sia esplicitato (o palesemente desumibile) dai documenti prodotti.

In caso di partecipazione in ATS costituenda, oltre all'individuale domanda di partecipazione, ogni ETS dovrà sottoscrivere il progetto tecnico, lo schema economico finanziario e la proposta di compartecipazione.

Art. 10 - Motivi di esclusione

Sono escluse le domande:

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 5 o che non abbiano i requisiti indicati nel medesimo articolo;
- presentate dopo la scadenza prevista dall'art. 9;
- presentate con modalità diverse da quanto indicato dall'art 9;
- aventi ad oggetto attività ed obiettivi diverse da quelle previste all'art. 2;
- non sottoscritte dal legale rappresentante dell'ETS, o dell'ETS capofila di ATS costituito o da tutti i componenti di ATS non costituita;
- redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto;
- carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- contenenti elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;

- carenti anche di uno solo degli allegati previsti, o presenti e non conformi, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso ed essenziali per la formulazione della proposta progettuale;
- che non raggiungano il punteggio minimo di 60/100

È vietata, a pena di esclusione, la partecipazione alla procedura quale ETS singolo e quale componente di ATS.

Art. 11 - Fasi dell'istruttoria e partenariato

La procedura si svolgerà nelle seguenti fasi:

Fase 1. Individuazione del soggetto partner

Fase 2. Co-progettazione

Fase 3. Approvazione dell'esito della co-progettazione e stipula della Convenzione

Nello specifico:

Fase 1: Individuazione del soggetto partner

Al fine di valutare le istanze che perverranno in adesione al presente Avviso, sarà nominata, dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 9, una Commissione composta da almeno 3 (tre) componenti, individuati tra i referenti dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti al Consorzio e/o dipendenti/professionisti del Consorzio dotati di adeguate competenze.

La Commissione procederà alla valutazione delle istanze, e in particolare a:

- verificare la data e l'orario di arrivo delle istanze di partecipazione;
- verificare la completezza della documentazione inviata e la sua rispondenza rispetto a quanto richiesto;
- valutare la proposta di progetto tecnico, lo schema economico finanziario, e la proposta di compartecipazione;
- richiedere eventuali chiarimenti;
- disporre ammissioni ed esclusioni;
- stilare la graduatoria.

In sede di valutazione saranno attribuiti i punteggi in base ai criteri di seguito indicati e sarà stilata la graduatoria. L'ETS (o l'ATS) con il punteggio più alto, e comunque superiore al punteggio minimo di 60/100, verrà ammesso alla successiva **Fase2 (co-progettazione)**. In caso di parità di punteggio si potrà eventualmente procedere alla co-progettazione con più soggetti partner o si procederà con sorteggio, a discrezione del Consorzio.

Alla proposta dell'ETS saranno attribuiti, da ciascun Commissario, n. 100 punti, così ripartiti:

- progetto tecnico 90 punti
- compartecipazione ai costi progettuali 10 punti

Il **progetto tecnico** dovrà essere elaborato sviluppando i seguenti punti:

Criteri di valutazione	Indicatori	Valore di riferimento
Professionalità delle Risorse Umane e dei volontari messa a disposizione del Progetto	Verranno valutate: <ul style="list-style-type: none"> • Specifiche esperienze, aderenti al progetto, del Personale e degli eventuali volontari messi a disposizione dell'intervento, attraverso i Cv allegati alla domanda*; • Adeguatezza quantitativa (numero degli operatori). Verrà valutato il numero massimo di 15 operatori. 	30
Esperienza pregressa di ciascun ETS nell'implementazione del Programma P.I.P.P.I.	Verrà valutato: <ul style="list-style-type: none"> • Il numero di implementazioni a cui ciascun ETS ha partecipato per l'attivazione dei dispositivi previsti dal Programma P.I.P.P.I. 	10
Proposta progettuale	Verrà valutata: <ul style="list-style-type: none"> • L'articolazione del progetto, con specifico riferimento alla metodologia e alle azioni d'intervento che verranno attivate in relazione ai cinque "obiettivi specifici" indicati all'art. 2 	20
Metodi di monitoraggio e valutazione	Verranno valutati: <ul style="list-style-type: none"> • il modello di monitoraggio delle attività in relazione agli "obiettivi specifici" (indicati all'art. 2), attraverso la raccolta e l'analisi, quantitativa e qualitativa, dei dati • il modello di valutazione degli interventi (valutazione d'impatto) in relazione agli "obiettivi specifici" (indicati all'art. 2) 	20
Piano economico finanziario rispetto agli interventi proposti	Verranno valutati:	10

	<ul style="list-style-type: none"> • la congruità dei costi del piano economico finanziario con gli importi massimi assegnabili secondo lo schema di cui all'art. 1 • il livello di dettaglio del piano economico finanziario che dovrà essere articolato sulla base delle varie voci di spesa legate alle "attività" di cui all'art. 1 e coerenti con gli "obiettivi specifici" (indicati all'art. 2) 	
	Totale	90

* oltre ai CV, si chiede di predisporre un prospetto sintetico in cui riportare, per ciascuna risorsa da voler impiegare nel progetto, il numero di mesi nei quali si è svolta un'attività specifica ed attinente all'oggetto del presente Avviso

La Commissione procederà alla valutazione, attribuendo, per ciascuno dei "criteri di valutazione" sopra elencati, un punteggio con il metodo della media dei "coefficienti" di moltiplicazione, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari e stabiliti nel seguente modo:

Coefficiente	Giudizio sintetico
1,0	Eccellente: la tematica è trattata in maniera completa e molto approfondita, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è eccellente
0,9	Distinto: la tematica è trattata in maniera completa e approfondita, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è ottimo
0,8	Buono: la tematica è trattata in maniera completa, un buon numero di elementi è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è buono
0,7	Discreto: la tematica è trattata in maniera discreta, un più che sufficiente numero di elementi è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è discreto
0,6	Sufficiente: la tematica è trattata in maniera sufficiente, un sufficiente numero di elementi è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è sufficiente
0,5	Mediocre: la tematica è trattata in maniera solo parzialmente sufficiente, alcuni elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è solo parzialmente sufficiente

0,4	Insufficiente: la tematica è trattata in maniera parziale e insufficiente, pochi elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è parziale e insufficiente
0,3	Scarso: la tematica è trattata in maniera insufficiente, un solo elemento è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è insufficiente
0,2	Inadeguato: la tematica è trattata in maniera del tutto insufficiente, nessun elemento è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è insufficiente
0,1	Del Tutto Inadeguato: la tematica è trattata in maniera del tutto insufficiente, nessun elemento è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è pessimo
0	Non valutabile: l'argomento non è stato trattato o comunque non risulta possibile esprimere una valutazione

Ogni commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1 a ciascun criterio, come descritto analiticamente nella tabella sopra riportata. Successivamente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari per ciascun criterio. Moltiplicando la media ottenuta, arrotondata al secondo decimale, per il punteggio massimo previsto per il criterio si ottiene il punteggio conseguito da ogni concorrente relativamente al criterio preso in considerazione. Successivamente si procederà alla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni criterio considerato.

Proposta di compartecipazione

Alla compartecipazione da parte dell'ETS (o dell'ATS) sarà attribuito il punteggio in base alla seguente tabella:

valore della compartecipazione	Punteggio attribuibile
€ 0 (Zero) *	0
Sino a € 3.000,00	2
Sino a € 6.000,00	4
Sino a € 9.000,00	6
Sino a € 12.000,00	8
Oltre € 15.001,00	10

* Verrà assegnato un valore pari a 0, anche nel caso in cui non risulti stimato il valore della compartecipazione, o comunque non sia esplicitato (o palesemente desumibile) dai documenti prodotti.

Ultimata la valutazione del progetto tecnico (All. A) e della proposta di compartecipazione (All. B), la Commissione procederà alla pubblicazione della graduatoria e all'individuazione del soggetto, primo in graduatoria, con cui avviare la co-progettazione. In caso di parità di punteggio si potrà eventualmente procedere alla co-progettazione con più soggetti partner o si procederà con sorteggio, a discrezione del Consorzio.

Fase 2: Co-progettazione

Accederà a questa fase l'ETS (o l'ATS) che raggiungerà il punteggio massimo. In caso di parità di punteggio si potrà eventualmente procedere alla co-progettazione con più soggetti partner o si procederà con sorteggio, a discrezione del Consorzio.

Prima di avviare la fase di co-progettazione sarà nominato un gruppo di lavoro composto da:

- N. 2 referenti del Consorzio;
- N. 1 responsabile tecnico del/dei soggetto/i partner individuato/i.

Il gruppo di lavoro potrà, eventualmente, avvalersi della collaborazione di altre figure (tecnici o amministrativi).

Il progetto presentato dal soggetto selezionato costituirà la base di partenza della co-progettazione e sarà sviluppato ed eventualmente integrato in modo da risultare maggiormente aderente alla programmazione dell'Ambito, rispondente a quanto previsto dal PNRR – linea di investimento 1.2.

Il Consorzio rende noto che durante la fase di co-progettazione potrebbe coinvolgere associazioni di famiglie rappresentative dei possibili beneficiari dell'intervento; queste ultime potranno partecipare a specifiche sedute ed essere ascoltate su eventuali proposte migliorative. Tali associazioni saranno coinvolte anche nel monitoraggio delle politiche e dei servizi attivati.

Il Progetto conclusivo così elaborato dovrà definire, per l'intera durata della Convenzione:

- Destinatari
- Obiettivi specifici
- Metodologia d'intervento
- Azioni e interventi
- Ripartizione delle competenze tra i soggetti partner
- Modalità di monitoraggio e valutazione
- Misure di coinvolgimento - nella programmazione e monitoraggio delle politiche e dei servizi attivati - delle associazioni di famiglie.
- Piano finanziario dettagliato, nel quale viene indicata la scelta sull'allocazione delle risorse disponibili tra i vari partner in coerenza con le azioni che, secondo il progetto condiviso, ciascuno è chiamato a svolgere.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, non si riesca a definire il Progetto definitivo, il Consorzio si riserva la facoltà di revocare la procedura senza alcun riconoscimento economico per il soggetto selezionato.

Fase 3: Approvazione dell'esito della co-progettazione e stipula della Convenzione

Il Progetto definitivo sarà approvato con specifico provvedimento del Direttore del Consorzio, al quale potrà seguire la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 119 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), tra il Consorzio e il/i soggetto/i partner selezionato/i. Nel caso in cui siano presenti più soggetti partner, saranno formalmente individuati nella Convenzione di cui sopra i referenti di ciascuno di essi, in funzione delle competenze assegnate nel Progetto stesso. In alternativa, sarà altresì consentito agli enti partner la costituzione di un'associazione temporanea di scopo (ATS), antecedente la stipula della Convenzione, al fine di individuare un unico ETS capofila che sarà soggetto di riferimento, responsabile e gestore del progetto. Il soggetto individuato si obbliga all'attivazione delle azioni e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Consorzio, anche nelle more della stipula della relativa Convenzione. La sottoscrizione della relativa convenzione vincolerà i soggetti al rispetto di tutti gli impegni assunti in fase di selezione, nonché di quelli conseguenti e derivanti dalla co-progettazione.

Le spese di bollo, di segreteria, di registrazioni e contrattuali sono a carico del Soggetto selezionato. Il tavolo di co-progettazione avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta; il Consorzio ha quindi la facoltà di chiedere al soggetto gestore, in qualsiasi momento, la modifica, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento e del ventaglio delle azioni, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi in ambito locale e/o ministeriale. Sarà possibile quindi un aumento o una diminuzione delle attività e delle azioni. Sarà inoltre possibile disporre la cessazione della Convenzione, con preavviso di almeno 30 giorni, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che il/i soggetto/i gestore/i possa/no per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

Tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione l'ETS, o l'ATS, sarà tenuto a versare, prima della sottoscrizione, apposita cauzione presso la tesoreria consortile, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, come previsto dal D. Lgs. 36/2023.

Art. 12 - Personale minimo e attrezzature richiesti per l'esecuzione del servizio. Obblighi del soggetto partner

Ciascun soggetto co-progettante ed esecutore del servizio dovrà garantire, per tutta la durata della Convenzione, l'impiego di personale qualificato, con adeguati requisiti professionali nel rispetto della normativa vigente sulla realizzazione di interventi di sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, di cui all'accordo in Conferenza Unificata, in data 21 dicembre 2017; Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in Conferenza Unificata, in data 25 ottobre 2012; Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per

minorenni, di cui all'accordo in Conferenza Unificata, in data 14 dicembre 2017; Scheda LEPS 2.7.4 "Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I." contenuta nel Piano Sociale Nazionale 2021-2023) e ulteriori figure in relazione agli interventi programmati e alle esigenze dei destinatari. L'organigramma, che sarà stabilito congiuntamente in sede di co-progettazione, dovrà essere formulato qualitativamente e quantitativamente in maniera adeguata allo svolgimento delle mansioni attribuite.

Il soggetto partner si obbliga, pena la rescissione della Convenzione, ai seguenti adempimenti:

1. attivare i servizi e gli interventi a seguito di richiesta scritta del Consorzio, anche nelle more della stipula della Convenzione;
2. realizzare in modo puntuale e completo il programma di interventi approvato con il progetto definitivo, entro i termini e alle condizioni previste dall'atto di convenzione sottoscritta;
3. assicurare al Personale impiegato per il servizio in questione il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria e dalla vigente normativa e ad effettuare il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
4. osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
5. garantire il Personale minimo che sarà concordato e che lo stesso, per tutta la durata della Convenzione, sia per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro concordato in fase di co-progettazione, con limitazione del turn over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;
6. vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
7. produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dal Consorzio, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti alla realizzazione della proposta progettuale finanziata;
8. garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al compenso pattuito e a comunicare il conto corrente bancario, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti alla Convenzione, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati;
9. non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del progetto definitivo approvato all'esito della procedura di co-progettazione senza preventiva concertazione e autorizzazione da parte del Consorzio;
10. svolgere nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene;
11. osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
12. adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi ed altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Il Consorzio attiverà costante vigilanza e monitoraggio relativamente al rispetto degli obblighi richiesti al partner e, in caso di riscontro negativo, sarà richiesta l'immediata attivazione di eventuali azioni sanatorie, se possibile. In caso contrario si revocherà l'accordo siglato con la Convenzione.

Art. 13 - Responsabilità

Ciascun soggetto partner è responsabile, senza alcuna riserva ed eccezione, dei danni che eventualmente, nel corso dello svolgimento delle attività, per fatto proprio o del proprio Personale addetto, dovessero occorrere agli utenti del servizio, al Consorzio, alle Amministrazioni dei comuni afferenti al Consorzio o a terzi e a cose.

In particolare, in applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., il partner di progetto è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento ed imputabili a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Lo stesso partner assume ogni responsabilità sia civile che penale connessa ai sensi di legge all'espletamento dell'attività richiesta dal presente avviso, e si obbliga a sollevare il Consorzio da qualunque azione o pretesa vantata da terzi e/o responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni.

Art. 14- Coperture assicurative

Il/I soggetto/i partner, a copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto di affidamento, prima della sottoscrizione della convenzione si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata della stessa convenzione, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), incluse le Amministrazioni consortili e verso gli operatori. La polizza dovrà riguardare altresì i danni alle cose e ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del Consorzio e/o delle amministrazioni consortili.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Consorzio in sede di sottoscrizione della convenzione. I massimali non potranno essere inferiori alle seguenti soglie:

- Polizza R.C.T. con copertura non inferiore ad € 2.500.000,00 per persona e € 2.500.000,00 per sinistro, che preveda anche l'estensione a: danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il partner si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- Polizza infortuni a copertura dei casi di morte e dei casi di invalidità permanente, con capitale assicurato in caso invalidità permanente.

Art. 15 - Modalità di rimborso spese e rendicontazione

Il pagamento delle spese rendicontate avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'ETS, o ATS, previa richiesta di rimborso spese, con cadenza mensile.

La rendicontazione dovrà contenere la seguente documentazione:

- Relazione mensile delle attività svolte;
- Rendicontazione finanziaria mensile delle spese effettivamente sostenute nonché degli oneri indiretti riferibili alle attività affidate con la convenzione.

Art. 16- Responsabile Tecnico

L'ETS, o l'ATS, dovrà fornire all'amministrazione procedente, nella domanda di partecipazione il nominativo i recapiti telefonici (fisso e cellulare) del Responsabile tecnico che interverrà nella successiva fase di co-progettazione e co-gestione del progetto.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio dell'attività di co-progettazione, a partecipare ai tavoli di co-progettazione in nome e per conto dell'ETS di appartenenza o degli ETS partner in caso di ATS, collaborando con le/i referenti del Consorzio e gli eventuali altri Enti coinvolti nell'attuazione dei singoli interventi, al fine di far fronte alle eventuali problematiche che dovessero sorgere con riguardo alle prestazioni e attività inerenti alla realizzazione del progetto.

Art. 17 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Federico Conte, Direttore del Consorzio Valle del Tevere.

Art. 18 -Contatti

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare l'Ufficio di Piano del Consorzio, **esclusivamente via pec**, all'indirizzo info@pec.consorziovalledeltevere.it

L'oggetto della pec dovrà avere la dicitura: **“QUESITO - Avviso Co-progettazione PNRR – Linea di investimento 1.1.1”**.

Eventuali quesiti dovranno pervenire **entro e non oltre il giorno 08.09.2023**

Non si darà riscontro a quesiti pervenuti oltre tale termine.

Art. 19 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Consorzio Valle del Tevere e che i dati personali forniti dai soggetti interessati ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del medesimo procedimento. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 15 e seguenti del RGPD 679/2016, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.

Approvato con determinazione n 496 del 16.08.2023

Il Direttore del Consorzio

Dott. Federico Conte

Federico Conte

Allegati:

- Allegato A – “Domanda di partecipazione”
- Allegato B – “Progetto tecnico”
- Allegato C – “Proposta di compartecipazione”